

Tar Palermo - Sezione I - Sentenza 22 luglio 2016 n. 1841

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 901 del 2016, proposto da Da. Pi., rappresentato e difeso dall'avv. Fr. St., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Palermo, Via (...);

contro

Università degli Studi di Palermo in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, Via (...), è per legge domiciliata;

nei confronti di

Ri. Gi. ed altri; rappresentato e difeso dall'avv. Pa. Ab., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Palermo, Via (...);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di ammissione delle liste elettorali, emesso dalla commissione elettorale - area affari generali e legali - settore organi collegiali ed elezioni - dell'Università degli studi di Palermo del 3 marzo 2016 pubblicato sul sito internet dello stesso ateneo all'indirizzo <http://www.unipa.it/amministrazione/area6/set43/Elezioni/>, nella parte in cui ammette la lista "Vi. At., On. Un., Ag." presso la scuola delle Scienze applicate e di Base;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio al ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e di Fr. Co.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2016 il dott. Luca Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, candidato per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio della "Scuola delle Scienze di Base ed Applicate" nella lista "R.U. - Re. Un. Me.- U.d. Pa. Un. de. Un. - Un.", ha impugnato l'ammissione alla competizione elettorale della lista concorrente "Vi. At. - On. Un. - Ag.", perché questa non rispetterebbe la quota minima di genere prevista dall'art. 6, comma 3, del Decreto Rettorale di indizione delle elezioni, secondo cui "almeno un terzo dei candidati presenti in ciascuna lista deve appartenere ad uno dei due generi, pena l'inammissibilità della lista".

Non varrebbe, in tesi, a sanare tale vizio il successivo ritiro, ad opera del presentatore della lista, di due candidature maschili, in quanto la rinuncia alla candidatura sarebbe atto "del tutto personale".

L'Amministrazione si è ritualmente costituita, mentre l'unico contro-interessato evocato in giudizio (Gi. Ri., uno dei candidati della lista in tesi illegittimamente ammessa) è rimasto contumace.

Alla Camera di consiglio del 12 maggio 2016, il Collegio ha disposto ordinanza istruttoria del seguente tenore: "Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio a favore sia di tutti i candidati della lista in tesi illegittimamente ammessa, sia del presentatore della medesima, ossia - oltre a Ri. Gi., già evocato in giudizio e di cui, peraltro, deve essere versata in atti la cartolina di ritorno della relativa notificazione - Ce. La. ed altri;

Ritenuto opportuno fissare, per l'incombente, il termine di giorni trenta a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza e rinviare, per la delibazione dell'istanza cautelare, alla Camera di consiglio del 30 giugno 2016".

Ritualmente curata l'integrazione del contraddittorio - in esito alla quale si è costituito il solo presentatore della lista, il sig. Fr. Co. - il ricorso è stato, quindi, discusso alla Camera di consiglio del 30 giugno 2016, nel corso della quale il Presidente ha rappresentato alle parti, che nulla hanno obiettato, la possibilità di una definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..

Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata adottata in esito alla Camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, stante l'attuale integrità del contraddittorio, la completezza dell'istruttoria e l'avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di causa.

Il ricorso è fondato.

Il Collegio osserva che l'art. 6, comma 3, del Decreto Rettorale n. 200 del 25 gennaio 2016, al dichiarato fine di "garantire il rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini nell'accesso alle cariche", prescrive che "almeno un terzo dei candidati presente in ciascuna lista deve appartenere ad uno dei due generi, pena

l'inammissibilità della lista": in particolare, "nel caso di liste con 2, 3 o 4 candidati almeno uno di essi deve appartenere ad uno dei due generi".

Tale obbligo, con tutta evidenza, non ammette deroghe di alcun tipo ed è presidiato dalla più radicale delle conseguenze lato sensu sanzionatorie, ossia l'inammissibilità della lista.

Nella specie, consta che la lista "Vi. At. - On. Un. - Ag." era stata originariamente presentata come formata da sei candidati, di cui cinque uomini (Ma. Pi. ed altri) ed una sola donna (Ce. La.): in prossimità della scadenza del termine per il deposito delle liste, tuttavia, il sig. Fr. Co., già presentatore della medesima, inviava all'Amministrazione una comunicazione manoscritta in cui chiedeva che i candidati Pi. di Tr. ed Em. Ca. "non vengano più considerati candidati della lista".

Tale dichiarazione, non sottoscritta dai candidati asseritamente rinuncianti, né accompagnata da una previa delega di costoro a favore del sig. Co., non veniva integrata neppure in seguito da un atto con cui i signori Pi. di Tr. ed Em. Ca. confermassero tale volontà di rinuncia a partecipare alla competizione elettorale.

La riferita comunicazione a firma del presentatore della lista, si osserva, non è di per sé idonea a conseguire il divisato fine di modificare ex post la composizione della medesima: al pari della proposizione della candidatura, infatti, anche la rinuncia alla medesima è un atto intrinsecamente e necessariamente personale.

Del resto, il menzionato Decreto Rettorale n. 200 non menziona la facoltà di rinuncia ad una candidatura per opera di terzi e, prima ancora, l'essenziale e costitutivo carattere di libertà proprio del diritto di elettorato (attivo e, come in questo caso, passivo) osta a che il relativo esercizio possa essere compiuto da altri.

Oltretutto, si aggiunge, il presentatore della lista non è un mandatario dei candidati, in quanto tale dotato di poteri modificativi ed estintivi circa la composizione della lista stessa, ma è semplicemente il soggetto che cura gli incumbenti materiali richiesti per la partecipazione alla competizione dalle disposizioni dettate dalla lex specialis del procedimento elettorale.

Nel caso di specie, pertanto, la lista "Vi. At. - On. Un. - Ag." per la "Scuola delle Scienze di Base ed Applicate" risulta formata da cinque candidati uomini ed una sola donna, in aperta violazione del mentovato art. 6, comma 3, del Decreto Rettorale n. 200: essa, dunque, non doveva essere ammessa alla competizione.

Possono, comunque, compensarsi le spese di lite, alla luce della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto

Annulla l'atto impugnato nella parte in cui ammette la lista "Vi. At. - On. Un. - Ag." alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio della "Scuola delle Scienze Applicate e di Base".

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi - Presidente

Maria Cappellano - Consigliere

Luca Lamberti - Referendario, Estensore

Depositata in Segreteria il 22 luglio 2016.